



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *de minimis*;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” e, in particolare, l’articolo 1, commi 98 e seguenti, in materia di credito di imposta;

**VISTO** il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” e, in particolare, l’articolo 1, commi da 61 a 65-bis;

**VISTO**, in particolare, l’articolo 1, comma 65, della predetta legge n. 205 del 2017, nella parte in cui prevede che: “*con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*» siano «*disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, le modalità di funzionamento e di organizzazione*”, e “*definite le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione previste dall’articolo 5 e dall’articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, recante “*Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, recante il “*Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 2 aprile 2024, serie generale n. 77;





# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTO**, in particolare, l'articolo 14, comma 2, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024, secondo il quale: *“I procedimenti di istituzione delle ZLS non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono definiti secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Alle ZLS istituite ai sensi del primo periodo si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del presente regolamento”*;

**VISTO** il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in materia di credito di imposta;

**VISTA** la nota prot. n. 256961 del 24 luglio 2020, corredata dal Piano di sviluppo strategico, con cui la Regione Toscana ha proposto l'istituzione della Zona logistica semplificata in Toscana, ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**VISTA** la nota prot. n. 1663 del 19 novembre 2020, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha trasmesso alla Regione Toscana le osservazioni formulate dagli uffici del Dipartimento per le Politiche di Coesione in merito al predetto Piano di sviluppo strategico della Zona logistica semplificata della Regione Toscana;

**VISTA** la nota, acquisita al protocollo n. 655 del 17 febbraio 2021 dell'allora Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, con cui la Regione Toscana ha trasmesso una nuova proposta di istituzione della Zona logistica semplificata in Toscana, ad integrazione della precedente versione;

**VISTA** la nota prot. n. 7756 del 23 giugno 2021, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato osservazioni in merito al predetto Piano di sviluppo strategico della Zona logistica semplificata della Regione Toscana;

**VISTA** la nota prot. n. 446618 del 17 novembre 2021, corredata dal Piano di sviluppo strategico, con cui la Regione Toscana ha inviato una nuova proposta di istituzione della Zona logistica semplificata in Toscana, che recepisce le osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con la citata nota prot. 7756 del 23 giugno 2021;

**VISTA** la nota prot. n. 6870 del 30 maggio 2022 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato ulteriori osservazioni in merito al predetto Piano di sviluppo strategico della Zona logistica semplificata della Regione Toscana;

**VISTA** la nota, acquisita al prot. n. 1052 del 3 giugno 2022 dell'allora Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, con cui la Regione Toscana, ad integrazione di quanto in precedenza comunicato, ha trasmesso una nuova versione della proposta di istituzione della relativa Zona logistica semplificata;

**VISTA** la nota prot. n. 8209 del 23 giugno 2022 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze prende atto della nuova proposta di Piano di sviluppo strategico della Zona logistica semplificata della Regione Toscana, pur restando in attesa dell'inserimento delle modifiche richieste con la sopra citata nota prot. n. 6870 del 30 maggio 2022;





# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la nota prot. n. 241425 del 24 aprile 2024 con cui la Regione Toscana ha trasmesso una nuova proposta di istituzione della Zona logistica semplificata in Toscana, unitamente al relativo Piano di sviluppo strategico;

**VISTA** la nota prot. MIN\_FITTO-0001895 del 24 maggio 2024 con cui l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del formale concerto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze la nuova proposta di istituzione della Zona logistica semplificata della Regione Toscana;

**VISTE** le note prot. 34735 del 19 settembre 2024 e prot. n. 39794 del 13 settembre 2024, con le quali, rispettivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno espresso il formale concerto;

**CONSIDERATO** che il procedimento di istituzione della ZLS della Regione Toscana non risulta concluso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40 e che pertanto, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 dello stesso decreto è definito *“secondo la disciplina di cui all'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Alle ZLS istituite ai sensi del primo periodo si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 13 del presente regolamento”*;

**RITENUTO** che i riferimenti, all'interno del Piano di sviluppo strategico allegato quale parte integrante del presente decreto, all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si intendono validi ed efficaci nei limiti di compatibilità con la disciplina vigente e di quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 205 del 2017;

**RITENUTO** che l'efficacia della misura concernente il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è definitivamente cessata al 31 dicembre 2023 e che, pertanto, i riferimenti alla predetta misura sono da intendersi sostituiti, *ratione temporis*, da quelli al credito d'imposta previsto all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, operante nel limite di spesa di 80 milioni per il 2024;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato, dott. Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**SU PROPOSTA** del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;





# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

**DI CONCERTO** con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

(Istituzione della Zona logistica semplificata della Regione Toscana)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Zona logistica semplificata della Regione Toscana, secondo il Piano di sviluppo strategico presentato dalla Regione Toscana e allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. Resta fermo che i riferimenti, all'interno del Piano di sviluppo strategico di cui al comma 1, all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, devono intendersi validi nei limiti di compatibilità con la disciplina vigente e di quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 205 del 2017. Resta altresì fermo che i riferimenti, all'interno del predetto Piano, al credito d'imposta previsto all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, la cui efficacia e validità è definitivamente cessata in data 31 dicembre 2023, sono da intendersi sostituiti da quelli al credito d'imposta di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024 n. 95, operante nel limite complessivo di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2024.

### **ART. 2**

(Durata della ZLS)

1. La durata della ZLS è di sette anni, prorogabile per ulteriori sette anni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
Alfredo Mantovano





*Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL  
PNRR

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

